



# assonautica

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO  
SEZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

## REGOLAMENTO ORMEGGI INTERNO (approvato dal Comitato Esecutivo del 29/01/2016)

1. Il Socio assegnatario e/o l'utilizzatore di posto barca di competenza dell'Assonautica presso il porto turistico Marina Dorica di Ancona è tenuto alla conoscenza e all'osservanza del Regolamento Portuale della Società Concessionaria Marina Dorica S.p.A., che sottoscrive all'atto dell'assegnazione del posto barca, e alle disposizioni interne applicative e conformi al suddetto regolamento, che sono contenute nel presente documento che viene parimenti sottoscritto.
2. La cessione temporanea di diritto d'uso del posto barca ad Operatori nautici, o l'utilizzo dello stesso da parte di Operatori Titolari, è disciplinato da apposita regolamentazione interna che fa parte integrante del presente regolamento (pag.2).
3. La cessione temporanea di diritto d'uso da parte del Titolare a privati è consentita solo tra soci dell'Assonautica.
4. Le modalità di fruizione del posto barca sono disciplinate dal Responsabile Ormeggi, che per i casi di particolare complessità farà riferimento al Comitato Esecutivo.
5. Il Titolare di posto barca ha l'obbligo di comunicare all'Associazione l'intenzione di ormeggiare una nuova imbarcazione, con notifica del modello, delle dimensioni esatte ed effettive e della copertura assicurativa RC, prima di effettuare l'ormeggio, che non potrà avere luogo senza assenso formale, tranne casi di urgenza che andranno comunque concordati verbalmente con il Responsabile Ormeggi.
6. L'imbarcazione dovrà corrispondere ai limiti dimensionali previsti dal regolamento portuale vigente.
7. In caso di eccedenze marginali (pochi cm) rispetto alle misure prescritte l'ormeggio potrà essere autorizzato solo con riserva, previa sottoscrizione da parte dell'Assegnatario di un impegno a rimuovere l'imbarcazione con adeguato preavviso (3 mesi) in caso di sopravvenuta incompatibilità dimensionale con l'imbarcazione contigua. L'autorizzazione è di competenza del Responsabile Ormeggi, verificata l'assenza di elementi di pregiudizio per la sicurezza.
8. Il Responsabile Ormeggi è autorizzato a procedere, se lo ritiene opportuno, ad una verifica delle misure delle imbarcazioni ormeggiate
9. Il posto barca è da intendersi come "diritto di ormeggio" e non come posto fisicamente identificato; il Responsabile Ormeggi, sentito il Comitato Esecutivo, potrà disporre in casi eccezionali cambi di posto resi necessari dalle esigenze generali.
10. Il Titolare di una imbarcazione di dimensioni non compatibili con lo spazio disponibile, ma conforme alle misure prescritte, ha diritto ad ottenere dall'Assonautica un ormeggio.
11. L'imbarcazione dovrà essere ormeggiata secondo i dettami del Regolamento Portuale e le prescrizioni della Direzione di Marina Dorica; il Responsabile Ormeggi ha facoltà di disporre adeguamenti dell'ormeggio, in linea con il suddetto regolamento e prescrizioni, con effetto vincolante.
12. In caso di contenzioso con il Responsabile Ormeggi l'Assegnatario si impegna a rimettere la questione al giudizio del Collegio dei Probiviri, del quale si impegna a rispettare le disposizioni.



# assonautica

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO  
SEZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

2

## **REGOLAMENTAZIONE GESTIONE IN USO TEMPORANEO DI POSTI BARCA ASSONAUTICA AD OPERATORI**

In base ai rapporti contrattuali che legano i Titolari di posto barca all'Assonautica, e questa a Marina Dorica, l'utilizzazione temporanea di posti barca da parte degli Operatori è stata regolamentata dall'Assonautica, relativamente ai posti di sua competenza, come segue:

1. l'Operatore che acquisisce in gestione transitoria uno o più posti barca dovrà divenire Socio dell'Assonautica, nella persona del legale rappresentante, e dovrà rispettare il Regolamento Portuale vigente, nella utilizzazione degli ormeggi;
2. il Titolare del posto barca, come avviene in caso di cessione transitoria tra privati, dovrà notificare all'Assonautica l'identità del gestore e l'inizio e la fine del rapporto;
3. l'Operatore dovrà notificare all'Assonautica la tipologia delle imbarcazioni che di volta in volta occuperanno il posto, e l'identità e recapito telefonico del proprietario, se diverso dall'Operatore;
4. qualora una imbarcazione non di proprietà dell'Operatore dovesse occupare il posto barca per un periodo superiore a tre mesi, il proprietario stesso dovrà divenire Socio dell'Assonautica per l'anno in corso;
5. l'Operatore acquisisce in gestione il posto barca nelle condizioni di utilizzabilità in cui si trova, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni in larghezza;
6. in caso di inottemperanza da parte dell'Operatore al presente regolamento l'Assonautica si riserva la revoca delle gestioni autorizzate.